

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Dott. Gallina S.r.l. di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di La Loggia ad uso raffreddamento impianti. (Pratica n. 001355 - Cod. Utenza TO11264) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 19-423 del 16.01.2017; Codice Univoco: TO-P-01281.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. alla Società Dott. Gallina S.r.l. con sede legale in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 70 – C.F. e P. Iva: 11323900016, il subingresso ed il contestuale rinnovo, della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata originariamente con la D.D. n. 767-38726 del 8.10.2013 integrata dalla D.D. n. 19-1205 del 28.1.2014 alla Società E.I.M.P. Dott. Gallina S.r.l. e assentito per uso esclusivo raffreddamento impianti (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di litri/s massimi 2,30 e medi 1,46, derivati da n. 1 pozzo descritto in premessa (nr. pr. **001355** - Cod. Utenza **TO11264**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di comunicare al subentrante che resta a suo carico l'onere della corresponsione, alla Regione Piemonte, dei canoni annui dovuti per l'uso dell'acqua e rimasti eventualmente insoluti;
- 5) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)